

ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA – LOTTO III TUTELA LEGALE

Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE/ASSICURATO	Comune di Gualdo Cattaneo Piazza Umberto 1° n. 3 06035 – Gualdo Cattaneo (PG)
CF/P.IVA	82001410545 01122190547

1	<h3>Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7</h3> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.7, la seguente clausola: Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio. È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</p>
----------	--

	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
	Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 120 giorni)	0.25 punti
	Ipotesi C (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)	0.50 punti
	Ipotesi D (aumento del preavviso di recesso a 210 giorni)	0.75 punti
	Ipotesi E (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro)	1 punti

2	<h3>Cessazione anticipata – Art. 1.9</h3> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.9, la seguente clausola: È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso È facoltà del Concorrente:</p>
----------	---

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)		
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)	1 punti

3	Validità temporale/Insorgenza del sinistro: Retroattività – Art. 1.20	
	<p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che l'assicurazione è operante per i fatti insorti nei 3 anni antecedenti la data di decorrenza del contratto indicata in polizza, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza, è facoltà del Concorrente proporre un periodo pari a:</p> <p>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Retroattività offerta)</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (3 anni)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (4 anni)	5 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (5 anni)	10 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (illimitata)	15 punti

4	Validità temporale/Insorgenza del sinistro: Postuma – Art. 1.20	
	<p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che l'assicurazione si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 3 anni dalla cessazione del contratto è facoltà del Concorrente proporre un periodo di postuma pari a:</p> <p>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Postuma offerta)</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (3 anni)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (4 anni)	5 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (5 anni)	10 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (10 anni)	15 punti

5	Massimali Assicurati – Art. 2.5	
	<p>È facoltà del Concorrente proporre una delle seguenti ipotesi di massimali</p> <p>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Massimali offerta)</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A 1. Massimale per sinistro (anche in caso di corresponsabilità di più	0 punti

	assicurati): € 31.000,00 2. Massimale per sinistro (Ente assicurato): € 31.000,00 3. Massimale complessivo per anno assicurativo o minor periodo laddove previsto: € 150.000,00	
	Ipotesi B 1. Massimale per sinistro (anche in caso di corresponsabilità di più assicurati): € 50.000,00 2. Massimale per sinistro (Ente assicurato): € 50.000,00 3. Massimale complessivo per anno assicurativo o minor periodo laddove previsto: € 150.000,00	2.5 punti
	Ipotesi C 1. Massimale per sinistro (anche in caso di corresponsabilità di più assicurati): € 70.000,00 2. Massimale per sinistro (Ente assicurato): € 70.000,00 3. Massimale complessivo per anno assicurativo o minor periodo laddove previsto: € 200.000,00	5 punti

6	Spese di resistenza per azioni avanti al T.A.R. In caso di inserimento da parte della Società offerente della seguente condizione particolare: A deroga di quanto previsto dalle Norme che regolano l'assicurazione in particolare all'art. 2.4 "Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni", l'intervento della Società è sempre operante per le Spese di resistenza per azioni avanti al T.A.R.. Nel caso in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'Art. 1917, comma 3, del C.C., attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile Terzi o Responsabilità Civile Patrimoniale stipulata dall'Assicurato e prestata dalla Compagnia, la presente polizza opererà ad integrazione ed in eccedenza di ciò che è dovuto dalla stessa. Nel caso di inoperatività delle predette coperture, per qualsiasi motivo, la presente garanzia opererà a primo rischio.	
	25 punti	

7.	<p style="text-align: center;">Anticipo indennizzi</p> <p>In caso di inserimento da parte della Società offerente della seguente condizione particolare: Oltre a quanto previsto all'art. 2.2 "Ambito della garanzia", comma 4, la Società è tenuta a corrispondere, dietro semplice richiesta del Contraente e/o dell'Assicurato, ed entro 30 giorni dal ricevimento di detta richiesta, le spese legali e/o peritali, altresì in forma di fondo spese o anticipazioni in genere, anche nella prima definizione della controversia. L'anticipo delle spese di cui sopra non potrà comunque essere superiore a € 5.000,00 per Assicurato, con il limite di € 10.000,00 per evento</p>
<input type="checkbox"/>	8 punti

La Società

.....